

N.I. 42/2024

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 11 settembre 2024

Oggetto: il Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 12.2.2024 n. 13 e D.Lgs. 5.8.2024 n. 108)

Vi mettiamo a disposizione un elaborato del nostro consulente, esperto in materia, Adriano Manazza sul tema in oggetto.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), applicabile ai contribuenti forfetari ex L.190/2014 ed ai contribuenti assoggettati ai parametri ISA, consente di predefinire per il biennio 2024-2025 (ovvero solo per il 2024 per i soggetti in regime forfetario) il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (l'Istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA).

1. Requisiti richiesti per aderire al CPB

Per poter valutare la proposta di CPB il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato, non deve avere in carico debiti tributari o contributivi impagati definitivamente accertati e di importo uguale o superiore ad €5.000,00 ovvero deve aver estinto tali debiti entro il termine per l'adesione al concordato (non si tiene però conto dei debiti oggetto di rateazione o sospensione, che non concorrono al citato limite).

Non altresì possono accedere al CPB i contribuenti in regime forfetario che nel corso del 2023 hanno superato il limite di €85.000,00 di ricavi o compensi, uscendo pertanto da tale regime a decorrere dal 1.1.2024, né i soggetti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1.1.2023.

Sono inoltre esclusi dal CPB i soggetti:

- per i quali opera una causa di esclusione dagli ISA;
- o che con data di effetto dal 1.1.2024 pongono in essere operazioni straordinarie di gestione quali fusione, scissione, conferimento, trasformazione (da società di persone a capitali o vice versa), nonché, per le società di persone o le associazioni professionali, effettuano modifiche della compagine sociale;
- o che modificano la durata temporale dell'esercizio fiscale (società);
- o che conseguono nel corso del 2023 redditi o quote di redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- o che omettono la presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del CPB;
- o che hanno subito una condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio ovvero impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. Procedura di adesione al CPB

Le proposte di adesione al CPB sono calcolate, all'interno del quadro LM della Dichiarazione dei Redditi Unico PF 2024 (per i forfetari) ovvero nel quadro P del modello ISA 2024 (per gli altri contribuenti) utilizzando i parametri forniti dal software di calcolo predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Tali parametri non sono modificabili ed il contribuente può solo scegliere se aderire o meno alla proposta reddituale formulata, salvo l'evidenziazione di circostanze eccezionali che possono ridurre gli importi del reddito (Irap o Ires) ovvero del valore della produzione (Irap) stimati.

L'adesione al CPB si concretizza in sede di presentazione telematica del modello di dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023, da effettuare entro e non oltre il prossimo 31 ottobre 2024.

L'Agenzia delle Entrate, in costanza dei requisiti di accesso ed in assenza di cause di esclusione o decadenza, formulerà per i successivi anni o esercizi 2026 e 2027, ai contribuenti che hanno aderito all'attuale CPB, un'ulteriore proposta di concordato preventivo biennale.

3. Reddito di lavoro autonomo ai fini del CPB

Il reddito di lavoro autonomo stimato ai fini del CPB deve essere depurato dagli elementi attivi o passivi di carattere straordinario (plusvalenze o minusvalenze) e non tiene altresì conto dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni ovvero dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di cessione di elementi immateriali riferiti all'attività artistica o professionale.

In ogni caso, il reddito concordato, così come rettificato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore ad €.2.000,00.

4. Reddito di impresa ai fini del CPB

Il reddito di impresa stimato ai fini del CPB deve anch'esso essere depurato da una serie di poste non ricorrenti, quali plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni o in società di capitali in regime di trasparenza fiscale, nonché dagli utili distribuiti da società di capitali o da altri enti soggetti ad IRES.

Il reddito risultante a seguito delle sopra menzionate rettifiche può essere ulteriormente ridotto dalle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti.

In ogni caso, il reddito concordato, così come rettificato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore ad €.2.000,00.

5. Irap ai fini del CPB

Il CPB è applicabile anche all'Irap, il cui valore della produzione è stimato dalla procedura in base ai criteri di calcolo propri applicabili per ogni tipologia di contribuente, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, come sopra citate.

In ogni caso, il valore della produzione concordato non può essere inferiore ad €.2.000,00.

6. Reddito in regime forfetario ai fini del CPB

Il reddito forfetario lordo stimato ai fini del CPB viene determinato dalla procedura sulla base dei dati dichiarati dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, utilizzando i criteri di calcolo propri applicabili per la tipologia di contribuente (impresa o lavoratore autonomo).

I contributi previdenziali obbligatori versati dal contribuente forfetario sono pertanto deducibili dal reddito lordo concordato, come previsto dalla vigente normativa.

In ogni caso, il reddito lordo forfetario concordato non può essere inferiore ad €.2.000,00.

7. Effetti scaturenti dall'adesione al CPB

Con l'adesione al CPB il contribuente si obbliga a dichiarare, per gli anni o esercizi 2024 e 2025, gli importi concordati nelle dichiarazioni dei Redditi e dell'Irap.

Nei periodi d'imposta oggetto di CPB i contribuenti aderenti non potranno essere oggetto di accertamenti ai sensi dell'art.39 del DPR 600/73 (ovvero accertamenti analitici, analitico-induttivi, presuntivi ovvero induttivi puri) relativamente ai redditi concordati.

Per i soggetti ISA aderenti, inoltre, l'adesione al CPB consente l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, e ciò indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Il contribuente aderente inoltre potrà versare i contributi previdenziali dovuti ai fini Inps considerando unicamente il reddito concordato (ovvero, su opzione, il reddito conseguito qualora maggiore di quello concordato), mentre per le Casse Previdenziali autonome varranno le specifiche regole che ogni Cassa appronterà in relazione all'applicazione o meno del CPB.

Gli acconti per le diverse imposte dovute (Ires, Irpef, Irap, Imposta forfetaria) dovranno essere determinati considerando l'ammontare dei redditi concordati; per il primo periodo d'imposta concordato (2024) sarà tuttavia possibile versare gli acconti adottando il metodo storico tramite l'applicazione, entro il termine di versamento del secondo acconto (2 dicembre 2024) di una maggiorazione prestabilita del 3% (Irap) o del 10% (Reddito) della differenza esistente tra il reddito concordato ed il reddito dichiarato per il 2023.

In caso di adesione al CPB sarà inoltre possibile applicare, in via opzionale, una tassa piatta sostitutiva (con aliquote variabili dal 10% al 15% a seconda del punteggio Isa conseguito nel 2023), sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato ed il reddito conseguito nell'anno o esercizio 2023.



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

8. Cause di cessazione o di decadenza dal CPB

Le cause di cessazione del CPB operano a decorrere dal periodo d'imposta nel quale si verifica uno dei seguenti eventi:

- modifica dell'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio coperto dal CPB (salvo il caso in cui la nuova attività rientri nel medesimo settore ai fini ISA o di applicazione dei coefficienti di redditività per il regime forfetario) ovvero passaggio di regime tra ordinario e forfetario;
- cessazione dell'attività;
- operazioni straordinarie di gestione quali fusione, scissione, conferimento, trasformazione (da società di persone a capitali o vice versa), nonché, per le società di persone o le associazioni professionali, modifiche della compagine sociale;
- modifica della durata temporale dell'esercizio fiscale (società);
- i ricavi o i compensi dichiarati superiori ai limiti di €.7.746.853,50 per i contribuenti ISA ovvero di €.150.000,00 per i contribuenti in regime forfetario;
- circostanze eccezionali sfavorevoli che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, quali quelle derivanti da:
 - eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
 - altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili o non più idonei all'uso ovvero danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo ovvero l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, abbia interrotta la sua attività a causa dei sopra citati eventi straordinari;
 - liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
 - affitto a terzi dell'unica azienda;
 - sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione con comunicazione all'Ordine e/o alla Cassa previdenziale di competenza.

Quando invece si verificano "eventi straordinari" sfavorevoli che comportano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo compresi tra il 10% al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, il CPB non sarà considerato cessato ma potranno essere applicate delle riduzioni nel reddito o nel valore della produzione concordati, di entità variabile a seconda della durata del periodo temporale di sospensione dell'attività.

Le cause di decadenza rendono invece inefficace il CPB a decorrere dal suo primo periodo di applicazione (quindi anche con effetto retroattivo).

In caso di decadenza dal CPB restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati ovvero effettivamente conseguiti, se maggiori.

Costituiscono cause di decadenza:

- l'emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente.
- la presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al CPB;
- la constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato nonché ai tre periodi d'imposta precedenti;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

- l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, Irapp, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- la sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero di altri documenti contabili (ancorché non obbligatori) dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- le violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute o scontrini fiscali, documenti commerciali o documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre e commesse in giorni diversi, nei periodi d'imposta oggetto del concordato;
- l'omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione di ricevute o scontrini fiscali ovvero manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato;
- la constatazione dell'assenza dei requisiti, come sopra già esposti al paragrafo 1), per aderire al CPB, che ne determinano pertanto ex-ante l'esclusione.

Va tuttavia segnalato che alcune delle cause di decadenza sopra elencate (quali omessi versamenti delle imposte, violazioni integranti reati tributari, inesatta o incompleta comunicazione ISA) possono essere annullate (con riviviscenza pertanto del CPB) qualora il contribuente effettui una regolarizzazione della connessa violazione tramite l'istituto del ravvedimento operoso (sempre che le violazioni ravvedibili non siano già state contestate dalla AE ovvero non siano ancora stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche tributarie).

Per maggiori informazioni scrivere a: segreteria@comufficio.it

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale

Claudio Rorato

Aderente a



CONFIMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI